

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4870

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVALLARI NERINO, GIRARDIN, CENGARLE, BORRA, SINESIO, COLLESELLI, SCALIA, ARMATO, CARRA, MENGOSZI, GITTI, BIAGGI NULLO, COLLEONI, VERGA, BUZZI, MAROTTA, ISGRO', IMPERIALE, TOROS, GAGLIARDI, SGARLATA, DE MITA, NEGRARI, ALBA, BERSANI, BIANCHI FORTUNATO, BORGHI, GALLI

Presentata il 13 febbraio 1968

Modifica all'ordinamento della carriera dei vigili sanitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge non si chiedono miglioramenti economici, ma si intende dare un riconoscimento morale ad una benemerita categoria di lavoratori, che ha operato ed opera con vero spirito di sacrificio e con competenza in un campo particolarmente delicato, quale è quello della vigilanza igienico-sanitaria-annonaria.

Ognuno di voi è a conoscenza che i vigili sanitari provinciali e comunali, per la considerevole importanza dei compiti di istituto loro affidati dall'articolo 91 del testo unico delle leggi approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, costituiscono senz'altro lo strumento più utile, i collaboratori più efficaci dei medici e dei veterinari provinciali, degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, nonché dei direttori dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi. Sono costoro che tengono costantemente informati i predetti funzionari di tutto quanto nella provincia o nel comune interessa, direttamente o indirettamente, la esecuzione ed il rispetto delle norme di legge e di regolamento poste a tutela della salute pubblica.

Essi sono, in altre parole, nel campo della vigilanza attiva, gli unici esecutori dell'effettivo, materiale controllo, che è la parte più efficace, più redditizia dell'igiene stessa.

Infatti, il 90 per cento delle amministrazioni locali, consapevoli della importanza del servizio loro affidato, chiedono, quale requisito per il concorso al posto di vigile sanitario, la licenza di scuola media inferiore. Fra il personale in servizio, inoltre, ve ne sono decine e decine con licenza di scuola media superiore.

A prova del lavoro svolto in tutta Italia dai vigili sanitari, nell'anno 1966, il Presidente della Repubblica onorevole Giuseppe Saragat, su proposta del Ministro della sanità onorevole Luigi Mariotti, concesse loro la medaglia d'oro al merito della sanità.

Pertanto, al fine di riconoscere i meriti acquisiti alla suddetta categoria e dare loro un preciso stato giuridico, allo scopo che personale poco preparato e scarsamente qualificato possa essere destinato ad un servizio estremamente delicato, ci onoriamo sottoporre alla vostra attenzione la presente proposta di legge, certi di raccogliere il consenso di voi tutti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nei ruoli organici delle amministrazioni di comuni con almeno 10.000 abitanti, sono istituiti posti di ufficiali tecnici di vigilanza igienico-sanitaria-annonaria provinciali e comunali.

Gli ufficiali tecnici di vilanza igienico-sanitaria-annonaria, alle dipendenze, rispettivamente, del medico e del veterinario provinciale e dell'ufficiale sanitario, esercitano tutte le attribuzioni di vigilanza igienico-sanitaria-annonaria, che sono prescritte dalle leggi e dai regolamenti.

Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza è attribuita agli ufficiali tecnici di vigilanza igienico-sanitaria-annonaria la qualifica di polizia giudiziaria.

ART. 2.

Gli ufficiali tecnici di vigilanza igienico-sanitaria-annonaria sono assunti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, indetto dal Presidente della provincia o dal sindaco.

Sono ammessi ai concorsi coloro che siano muniti di licenza di scuola media di primo grado e che non abbiano superato il 30° anno di età. Sono esonerati dal limite di età coloro che prestano servizio di ruolo presso enti pubblici con qualifiche analoghe e che siano in possesso del titolo di studio richiesto.

ART. 3.

Agli ufficiali tecnici di vigilanza igienico-sanitaria-annonaria è attribuito, all'atto dell'assunzione, lo stipendio iniziale corrispondente all'ex coefficiente 229 e lo sviluppo di carriera stabilito nel regolamento organico dell'amministrazione di appartenenza.

ART. 4.

Per la preparazione tecnica del personale di cui alla presente legge, sono tenuti, ogni anno, presso il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, corsi di addestramento, cui possono essere ammessi anche coloro che intendono partecipare ai concorsi per ufficiale tecnico di vigilanza igienico-sanitaria-annonaria.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà le modalità di istituzione e organizzazione dei suddetti corsi.

ART. 5.

L'articolo 91 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è abrogato.